

sostenibilità, il Dow Jones Sustainability World, e nel Dow Jones Sustainability Europe.

Nel 2012, la presenza di Eni è stata confermata nel FTSE4Good Semi-Annual index. Eni è stata una delle 56 aziende al mondo selezionate a far parte di Global Compact LEAD, iniziativa lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e dal Direttore di Global Compact e riservata alle imprese mondiali ritenute capaci di svolgere un ruolo di guida nello sviluppo sostenibile.

4.7. “Fondazione Eni Enrico Mattei” – Premio “Eni Award”

La Fondazione Eni Enrico Mattei è un’istituzione non profit, che svolge ricerca su temi legati allo sviluppo sostenibile.

Costituita nel 1989 da Eni e da nove delle sue Società, con patrimonio iniziale di 13 milioni di euro e con sede a Milano⁵⁸ e riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel luglio del 1989, è diventata leader della ricerca in campo internazionale.

I principali programmi della FEEM riguardano lo sviluppo sostenibile, i rapporti tra impresa e ambiente, le privatizzazioni e la corporate governance. Le collaborazioni coinvolgono i più importanti centri di ricerca internazionali. La rete di collaborazioni supera i 70 centri di ricerca, il 90% dei quali all'estero.

I risultati dell’attività di ricerca sono divulgati attraverso pubblicazioni⁵⁹ e l’organizzazione di conferenze e seminari.

La fondazione si avvale di n. 167 unità di personale⁶⁰, compresi n. 9 dipendenti Eni distaccati⁶¹.

Le risorse di cui la Fondazione ha potuto disporre nel 2011 sono ammontate a circa 7,7 milioni di euro (dei quali 4,6 milioni di euro circa erogati, da Eni, Saipem e Snam Rete Gas e 2,2 milioni di euro, dalla Commissione europea e da contributi di terzi).

Dal 2003, la Fondazione supporta Eni nell’organizzazione della segreteria scientifica del premio “**Eni Award**”, istituito nel luglio 2007 per sviluppare idee innovative per un migliore utilizzo delle fonti energetiche, per promuovere la ricerca sull’ambiente e per valorizzare le nuove generazioni di ricercatori.

⁵⁸ Attualmente, oltre alla sede legale ed amministrativa di Milano, la FEEM ha una sede a Venezia ed una a Viggiano (Basilicata)

⁵⁹ Le principali pubblicazioni nel 2011 sono state: la rivista “Equilibri”; 100 working papers di ricerca delle “Note di lavoro”; n. 1 libro; newsletter digitali; ecc.

⁶⁰ Di cui, 105 ricercatori, 35 collaboratori e 27 dipendenti

⁶¹ Il costo di tale personale distaccato è a carico della Fondazione

4.8. Modifica della denominazione di Polimeri Europa SpA in Versalis SpA

Con delibera del 21 marzo 2012, l'Assemblea dei Soci della Polimeri Europa SpA ha approvato la modifica della denominazione della Società in quella di "Versalis SpA".

Il nome Polimeri Europa era stato attribuito nel 1995 alla JV tra Enichem e Union Carbide, per evidenziarne le competenze ed il perimetro di azione.

Essendo cambiata la "missione" della Società, non più legata ai soli contesti italiano ed europeo, ed essendo la stessa ormai rivolta ad assumere una posizione di leadership anche in Asia, Medio Oriente ed America Latina, nel 2011 è stato avviato un progetto per l'individuazione di una denominazione che meglio rappresentasse i valori distintivi e gli obiettivi di sviluppo e di riposizionamento dell'Azienda.

Alla scelta della nuova denominazione si è pervenuti dopo numerose fasi di selezione che hanno portato all'individuazione di cento nomi (dai mille da cui si era partiti).

Si è, così, pervenuti alla denominazione Versalis, che è stata ritenuta, oltre che di facile pronuncia, più adeguata ai nuovi orizzonti dell'azione della Società.

4.9. Operazione Snam

Tenuto conto della rilevanza della stessa per la gestione e l'organizzazione di Eni, si forniscono di seguito brevi cenni sull'operazione Snam, in concreto avviata nel 2012, con riserva di riferirne più in dettaglio nel prossimo referito.

Con l'art. 19 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in attuazione della direttiva 2009/CE/73, è stato adottato il modello di separazione funzionale per la gestione dei business regolati di trasporto gas.

Il 5 dicembre 2011, la Snam SpA ha adottato una struttura societaria coerente con le indicazioni di detto decreto legislativo.

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito nella Legge del 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 15, ha previsto che la separazione di Snam SpA⁶² venga realizzata sulla base del modello di separazione proprietaria (anch'esso previsto dal citato D.Lgs.

⁶² Snam SpA possiede il 100% del capitale di Snam Rete Gas SpA; Gnl Italia SpA; Stogit SpA ed Italgas SpA, che sono le quattro società operative che curano la gestione e lo sviluppo delle attività di trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale: Il capitale di Snam SpA è costituito da 3.571.187.994 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro; le azioni detenute da Eni ammontano a 1.876.115.875 (pari al 52,53% del capitale sociale di Snam SpA ed al 55,4% delle azioni aventi diritto di voto, tenuto conto che le azioni proprie, in portafoglio, ammontano a 192.553.051); la quotazione di Snam SpA al 6 marzo 2012 era di euro 3,67 per azione (con una media, nell'ultimo semestre, di 3,44 euro per azione). L'indebitamento finanziario netto di Snam SpA ammonta a 11,2 miliardi di euro a fine 2011; livello che corrisponde a circa il 40% del debito Eni nel 2011. Ad operazione di dismissione interamente conclusa, l'indebitamento di Eni diminuirà dagli attuali 28 miliardi a circa 10,5 miliardi di euro, tenuto conto anche del deconsolidamento del debito di Snam SpA

n. 93/2011), rinviando ad un apposito D.P.C.M. l'indicazione dei criteri e delle modalità di tale operazione.

Tale D.P.C.M., adottato il 25 maggio 2012⁶³, ha previsto, riassuntivamente, che entro il 25 settembre 2013, Eni SpA proceda – in attuazione del disposto del citato art. 19 del D.Lgs. 93/2011 – alla riduzione della propria partecipazione azionaria in Snam SpA (pari al 52% del capitale di questa), al fine di assicurare il mantenimento di un nucleo stabile nel capitale di Snam SpA e, nel contempo, la più ampia diffusione dell'azionariato tra i risparmiatori. È stato, in particolare, disposto che Eni SpA ceda a Cassa Depositi e Prestiti, anche in più soluzioni, una quota non inferiore al 25,1% del capitale di Snam SpA e, successivamente, “la quota residua, mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali”.

In attuazione di tali previsioni, CdP ed Eni hanno raggiunto un'intesa⁶⁴ per il trasferimento alla Cassa di una quota che rappresenti alla data del closing una percentuale pari al 30% meno una azione del capitale votante di Snam SpA (che al 15 giugno u.s. corrisponde al n. 1.013,6 milioni di azioni).

L'intesa prevede, in particolare, che il trasferimento delle azioni avvenga in un'unica soluzione a fronte del pagamento (in tre tranches: il 50% a partire dal 15 ottobre 2012; il 25% entro dicembre 2012 ed il 25% entro maggio 2013) di un corrispettivo convenuto in 3,47 euro per azione (per un ammontare complessivo di 3.517 milioni di euro, variabile in funzione del numero effettivo di azioni vendute), ferma restando la possibilità per l'acquirente di anticipare il pagamento delle tranches rispetto alle date sopra indicate; dalla data del closing alla data di effettivo pagamento sugli importi delle tranches successive alla prima, matureranno interessi a condizioni di mercato.

Tale corrispettivo è stato quantificato attraverso una negoziazione tra le parti con riferimento ai prezzi di mercato e la sua congruità è stata riconosciuta da advisor specializzati che si sono riferiti alla prassi valutativa internazionale.

Eni ha approvato l'operazione, previo il parere favorevole del Comitato di controllo interno⁶⁵, nella seduta del CdA del 31 maggio 2012.

Quanto agli effetti sul bilancio Eni, può evidenziarsi che, prima del passaggio di proprietà delle azioni (“Closing”), Snam SpA verrà mantenuta nell'area di consolidamento (ma con le modalità sintetiche previste dal IFRS 5 per i settori in

⁶³ Su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze e dopo aver acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

⁶⁴ Formalizzata in un contratto stipulato il 15 giugno 2012

⁶⁵ espresso nella seduta del 29 maggio 2012

dismissione); dopo il “Closing” si procederà al deconsolidamento, rilevando nello stato patrimoniale la partecipazione residua rivalutata al valore di mercato e classificata tra le altre partecipazioni come disponibile per la vendita.

Nel prossimo referto saranno evidenziati gli effetti economico-patrimoniali dell’operazione⁶⁶ (che, tra l’altro, comportano l’aggiornamento del piano strategico 2012/2015), nonché i tempi e le modalità della vendita della partecipazione in Snam SpA, dopo la cessione a CdP della quota di controllo (che saranno calibrati al fine di massimizzare il valore della residua operazione e, nel contempo, di porre in essere procedure trasparenti e non discriminatorie).

Tenuto conto che la dismissione della partecipazione in Snam comporterà il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria di Eni, che risulterà più simile alle maggiori compagnie petrolifere integrate, il CdA del 30 maggio 2012 ha deliberato un programma di acquisto di azioni proprie, considerandolo un efficace e flessibile strumento per accrescere nel tempo il valore per gli azionisti, in linea con la prassi internazionale del settore.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 2357 del codice civile, il numero massimo di azioni acquistate, comprese le azioni ordinarie Eni detenute in portafoglio dalla Società e dalle Società controllate, non può eccedere il 20% del capitale sociale; è stato, pertanto, deciso l’acquisto di azioni proprie nei limiti di circa il 10% del capitale sociale, previo l’annullamento delle azioni proprie non vincolate in portafoglio al 31 marzo 2012.

L’operazione comporterà l’acquisto fino ad un numero massimo di 363 milioni di azioni per un controvalore complessivo fino a 6.000 milioni di euro e la correlativa imputazione di apposita riserva nel patrimonio netto per un importo corrispondente.

A tal fine si è tenuta, il 16 luglio 2012, l’Assemblea ordinaria di Eni per conferire delega al CdA di procedere all’acquisto delle azioni proprie (dopo l’approvazione del Piano Strategico 2013/2016, prevista per il primo trimestre 2013) in una o più volte e, comunque, entro il termine di 18 mesi dalla data della delibera.

Nel contempo, il CdA ha convocato per la stessa data l’Assemblea straordinaria, con la proposta di previamente annullare 371.173.546 azioni proprie detenute in portafoglio ed acquisite sulla base dei programmi di acquisto relativi al periodo 2000/2008, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell’art. 5.1. dello statuto sociale.

⁶⁶ La Cassa Depositi e Prestiti ha fatto conoscere che la copertura finanziaria dell’investimento sarà assicurata: dal corrispettivo della cessione sul mercato di circa il 3% di Eni (di cui detiene attualmente il 26,37%), con un introito atteso di 2 miliardi di euro e dai flussi di cassa derivanti dalla cessione di altri asset legati all’operazione e da dividendi

CAPITOLO V

5. Controversie e problematiche particolari

Si è girà riferito per il passato che Eni è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati allo svolgimento delle sue attività; si è segnalato, altresì, che Eni ritiene che, tenuto conto dei fondi rischi esistenti, i vari procedimenti non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato e che non sono stati, generalmente, appostati specifici stanziamenti a fronte dei contenziosi, che si riassumono di seguito, in quanto la Società reputa improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, o perché l'ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Si aggiorna, brevemente, di seguito la situazione dei procedimenti più significativi (in parte già evidenziata nel precedente referto), rinviando ai dettagliati elementi contenuti nella relazione al bilancio di esercizio 2011.

5.1. Ambiente

5.1.1 Contenzioso penale

Eni SpA

Verifica della qualità delle acque sotterranee nell'area della Raffineria di Gela

Nel 2002 la Procura della Repubblica di Gela ha avviato un'indagine sulla Raffineria di Gela per assunta violazione di norme ambientali in tema di inquinamento delle acque e dei suoli e per un'ipotesi di smaltimento non autorizzato di rifiuti.

E' pendente in appello il ricorso avverso la sentenza del 2010, del Tribunale di Gela, con la quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati ad uno dei dipendenti; lo stesso è stato condannato alla rifusione delle spese giudiziali e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Il giudizio prosegue in grado di appello.

Sequestro di aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria

Nel 2010, è stato notificato un provvedimento di sequestro preventivo di aree site nei Comuni di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria, a seguito della rottura dei teli posizionati a copertura dei rifiuti provenienti dallo stabilimento ex Pertusola Sud.

Syndial SpA ha avviato le operazioni per la rimozione dei rifiuti, che sono state completate a fine settembre 2011. Sono in corso ulteriori indagini sulle aree esterne comprese nel provvedimento di sequestro della Procura della Repubblica di Castrovilliari. Syndial ha sottoscritto, con il Comune di Cerchiara, apposito atto transattivo per il riconoscimento dei danni cagionati dalle discariche abusive realizzate sul territorio comunale.

A fronte di detto atto transattivo, il Comune ha rinunciato ad ogni azione presente e futura con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale.

Syndial SpA

Syndial SpA (quale società incorporante EniChem Agricoltura SpA - Agricoltura SpA in liquidazione - EniChem Augusta Industriale Srl - Fosfotec Srl) - sito di Crotone

Nel corso del 2010 la Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un'indagine relativa alla discarica ex Montedison "Farina Trappeto", divenuta di proprietà EniChem Agricoltura nel 1991. A decorrere dal 1991, anno in cui la discarica è divenuta di proprietà del Gruppo Eni, non vi è stato più alcun conferimento di rifiuti. Nel 2011, sono stati emessi avvisi di garanzia nei confronti anche di alcuni dirigenti di società del Gruppo Eni che si sono succedute nella proprietà della discarica a partire dal 1991, ai quali sono stati contestati il concorso nella realizzazione di disastro ambientale e nell'avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, nonché l'omessa attivazione di operazioni per la bonifica dell'area.

Le indagini sono ancora in corso.

Porto Torres

La Procura della Repubblica di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio, unitamente a direttori e ad amministratori di altre società operanti nel sito, del direttore dello stabilimento Syndial di Porto Torres, per disastro ambientale e avvelenamento di acque e sostanze destinate all'alimentazione. Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Sassari ha rinviato a giudizio, innanzi alla Corte di Assise di Sassari, tutti gli imputati. Il giudizio prosegue nella fase dibattimentale.

5.1.2 Contenzioso civile e amministrativo**Syndial SpA (ex EniChem SpA)*****Azione di risarcimento danni, provocati dall'attività industriale nel territorio del Comune di Crotone***

La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Ambiente, il Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Calabria e la Regione Calabria hanno citato Syndial, innanzi al Tribunale civile di Milano, perché la stessa venga condannata al risarcimento del danno ambientale causato dalla Pertusola Sud (società incorporata in EniChem, oggi Syndial) nel sito di Crotone. La domanda della Regione Calabria è rivolta ad ottenere il risarcimento del danno ambientale di 129 milioni di euro per i costi della bonifica e di circa 800 milioni di euro per altre voci di danno da quantificarsi più precisamente in corso di causa.

La domanda della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Ambiente e del Commissario delegato è di ottenere il ristoro dei costi di bonifica e il risarcimento del danno ambientale residuo, da quantificarsi nel corso del giudizio.

Nel 2012, il Tribunale ha condannato Syndial alla corretta esecuzione del progetto di bonifica, obbligandola, altresì, al pagamento alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'Ambiente di una somma di 56,2 milioni di euro (con interessi dalla data della domanda); ha, invece, rigettato le richieste avanzate dalla Regione Calabria.

È stato effettuato uno stanziamento al fondo rischi ambientali, che viene progressivamente utilizzato per l'esecuzione degli interventi di bonifica.

Atto di citazione per risarcimento danni per l'inquinamento da DDT del Lago Maggiore

Nel 2003 il Ministero dell'Ambiente ha citato in giudizio la controllata Syndial SpA (già EniChem SpA) chiedendo il risarcimento di un danno ambientale asseritamente causato dalla gestione del sito di Pieve Vergonte da parte di EniChem nel periodo 1990-1996. Il Giudice, dopo una serie di rinvii – connessi con la proposta di transazione globale avanzata da Eni - ha fissato l'udienza al 15 giugno 2012 (di cui si riferisce nel precedente paragrafo 4.5.).

Syndial ha presentato un piano di bonifica della falda e dei suoli che non è stato approvato. L'eventuale soccombenza in sede amministrativa implicherebbe l'obbligo per Syndial di sostenere oneri di bonifica, al momento non quantificabili, che comunque sarebbero fatti valere come risarcimenti in forma specifica da portare in

deduzione da quanto potrebbe essere imposto a titolo di risarcimento del danno ambientale nell'ambito del contenzioso civile pendente avanti alla Corte d'Appello di Torino, di cui si è più sopra cennato.

Azione per il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento danni promossa dal Comune di Carrara per il sito di Avenza

Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto a Syndial SpA, con il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza, il risarcimento di danni ambientali per circa 139 milioni di euro, di danni morali, per circa 80 milioni di euro, e di danni materiali e patrimoniali, per circa 16 milioni di euro. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento.

Nel 2011, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dal Comune di Carrara, dal Ministero dell'Ambiente e da Legambiente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Sono pendenti i termini per l'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione da parte delle amministrazioni.

Inquinamento Rada di Augusta

Con Conferenze dei Servizi del 2005, il Ministero dell'Ambiente ha prescritto alle società facenti parte del polo petrolchimico di Priolo, comprese Syndial, Polimeri Europa ed Eni R&M, di effettuare interventi di messa in sicurezza di emergenza con rimozione dei sedimenti della Rada di Augusta a fronte dell'inquinamento ivi riscontrato.

Il TAR Catania, al quale si erano rivolte le citate società, con sentenza del 2007, ha annullato nel merito le suddette prescrizioni. Avverso la decisione del TAR, il Ministero dell'Ambiente e i Comuni di Augusta e Melilli hanno proposto appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, con istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La domanda di sospensione è stata accolta dal CGA.

Il TAR, con ordinanza del 2011, ha disposto la riunione dei ricorsi relativi alle diverse Conferenze di Servizi impugnate dalle società presenti sul sito, da individuarsi a cura del Presidente del TAR. La sentenza non è stata ancora emessa.

5.2. Altri procedimenti giudiziari ed arbitrali

Eni SpA

Procedura di amministrazione straordinaria delle compagnie aeree

Volare Group, Volare Airlines e Air Europe

Nel 2009 è stato notificato a Eni SpA e alla controllata Sofid, oggi Eni Adfin, un atto di citazione per revocatoria fallimentare, con il quale le procedure di amministrazione straordinaria di Volare Group, Volare Airlines e Air Europe, chiedono che siano dichiarati inefficaci tutti i pagamenti effettuati da Volare Group, Volare Airlines e Air Europe in favore di Eni e di Eni Adfin, quale mandataria di Eni all'incasso dei crediti nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza delle suddette debitrici. La relativa sentenza non risulta sia stata ancora adottata. Eni SpA ha, comunque, effettuato un accantonamento al fondo rischi.

Ricorso per accertamento tecnico preventivo - Tribunale di Gela

Nel 2012, è stato notificato alla Raffineria di Gela SpA, alla Syndial SpA e a Eni SpA Divisione R&M un ricorso da parte di genitori di bambini nati malformati a Gela tra il 1992 e il 2007, volto alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra le patologie malformative e lo stato di inquinamento del Sito di Gela.

Non sono ancora disponibili gli atti depositati dai ricorrenti. Il medesimo tema era stato oggetto di precedenti istruttorie nell'ambito di differenti procedimenti, tutti conclusisi senza accertamento di responsabilità a carico di Eni o di sue controllate.

Saipem SpA - Cepav Uno e Cepav Due

Saipem partecipa ai consorzi Cepav Uno e Cepav Due, che, nel 1991, hanno stipulato con Tav SpA ("Tav" ora RFI SpA) due convenzioni per la realizzazione, rispettivamente, delle tratte ferroviarie ad alta capacità/velocità Milano-Bologna e Milano-Verona.

Cepav Uno: nell'ambito del progetto di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Bologna, nel 2003 è stato stipulato un addendum al contratto tra il consorzio Cepav Uno e il committente Tav, in cui sono state ridefinite alcune condizioni contrattuali. Successivamente, il consorzio ha chiesto il prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori e un'integrazione del corrispettivo.

Nel 2006 è stata notificata a Tav domanda di arbitrato. Nel 2010, è stata depositata la Consulenza Tecnica d'Ufficio; il termine per il deposito del lodo è stato prorogato al 2013.

Cepav Due: nell'ambito del progetto della tratta ferroviaria ad alta capacità/velocità Milano-Verona, il consorzio Cepav Due ha notificato a Tav domanda di arbitrato, tesa a ottenere il riconoscimento dei danni subiti a seguito dei ritardi imputabili a Tav nell'esecuzione delle attività di sua competenza. Il relativo lodo, emesso nel 2007, ha condannato Tav a corrispondere al consorzio Cepav Due la somma di euro 44.176.787, oltre al pagamento di ulteriori euro 1.115.000. Tav ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Roma; l'udienza di precisazione delle conclusioni, prevista per il 2011, è stata rinviata, essendo in corso trattative per la conciliazione della causa.

Nel 2011, RFI ha inviato al Consorzio Cepav Due una proposta di transazione a chiusura di tutti i contenziosi. L'accordo si è perfezionato nell'agosto 2011 con il saldo da parte di RFI di quanto dovuto. L'arbitrato è stato dichiarato estinto con ordinanza del Collegio Arbitrale del 16 novembre 2011 e, all'udienza del 2012, sono state depositate le rinunce agli atti del giudizio avanti la Corte d'Appello di Roma.

Fos Cavaou

In riferimento al progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione di Fos Cavaou ("FOS"), è pendente un procedimento arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Nel 2011, le parti hanno sottoscritto un protocollo di mediazione ai sensi del regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della CCI di Parigi; essendosi chiusa senza successo la procedura di mediazione, nel 2012, la Corte Internazionale d'Arbitrato della CCI ha notificato l'inizio di una procedura arbitrale.

5.3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità

5.3.1 Antitrust

Eni SpA

Abuso di posizione dominante di Snam contestato dall'AGCM

Nel 1999 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avendo contestato a Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale, ha irrogato la sanzione

di 2 milioni di euro e chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam ha impugnato il provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con richiesta di sospensiva; richiesta accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale e non impugnata dall'Autorità. Il giudizio di merito è tuttora pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Accertamenti della Commissione Europea sugli operatori nel settore del gas naturale

Nel 2011 Eni ha dismesso le partecipazioni nelle società del trasporto internazionale del gas sulle tratte Nord Europa e Russia, onorando gli impegni concordati con la Commissione Europea per la chiusura del procedimento antitrust aperto, nei confronti di Eni, per presunto, ingiustificato rifiuto di accesso a tali infrastrutture di trasporto interconnesse al sistema italiano. L'attuazione degli impegni, ha consentito a Eni di chiudere il contenzioso senza l'accertamento di alcun illecito, e, quindi, senza alcuna sanzione.

Istruttoria antitrust per il trasporto del gas

Nel marzo 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria per accertare un presunto abuso di posizione dominante di Eni per la mancata offerta al mercato di capacità di trasporto secondaria di gas sui gasdotti Transitgas e TAG. L'istruttoria dovrà concludersi entro il 15 marzo 2013.

Istruttoria antitrust per pratiche commerciali scorrette nel settore retail Gas & Power

Nel febbraio 2012 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato a Eni l'avvio di un procedimento istruttorio per presunta violazione – nel periodo ottobre 2008/gennaio 2012 – della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti di circa 80 consumatori, in merito all'attivazione di contratti di fornitura di gas ed energia elettrica. Il provvedimento prevede che l'istruttoria debba concludersi entro 150 giorni.

Contenzioso antitrust nel settore degli elastomeri

Eni SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA

Nel 2002 le autorità europee e statunitensi hanno avviato indagini per possibili violazioni della normativa antitrust nel settore degli elastomeri, da cui sono scaturiti vari procedimenti. Il procedimento di maggior rilievo concerne gli elastomeri

denominati BR e ESBR, in relazione ai quali la Commissione Europea ha accertato una violazione della normativa antitrust e ha comminato un'ammenda ad Eni ed a Polimeri Europa in solido. Nel 2007 le Società hanno ricorso avanti al Tribunale di Prima Istanza Ue. Con sentenza del luglio 2011, il Tribunale di Prima Istanza ha ridotto l'importo dell'ammenda. Sia le società destinatarie della sentenza che la Commissione Europea hanno presentato appello alla Corte di Giustizia UE. In attesa dell'esito dei ricorsi proposti, sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi.

5.4. Procedimenti penali

Infortunio mortale Truck Center Molfetta - Ente precedente: Procura della Repubblica di Trani

Nel 2008 si è verificato a Molfetta un incidente in cui hanno perso la vita 4 operai addetti alla pulizia di una ferrocisterna di proprietà della società FS Logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nel 2010, è stato notificato ad Eni SpA, e ad otto dipendenti della Società, un atto di chiusura indagini che contestava l'omicidio colposo, le lesioni personali gravissime e l'illecito smaltimento di rifiuti.

Il 5 dicembre 2011, il Tribunale di Trani ha pronunciato sentenza di assoluzione per le persone fisiche e per la stessa Eni SpA, come persona giuridica, con la formula "il fatto non sussiste".

EniPower SpA

Nel giugno 2004, la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti stipulati dalla controllata EniPower, e sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower, dalle quali è emerso il pagamento illecito di denaro da aziende fornitrici di EniPower a un dirigente di questa che è stato licenziato. Ad EniPower (committente) e alla Snamprogetti SpA (oggi Saipem SpA) (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nell'agosto 2007, il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di Snamprogetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento è proseguito a carico di ex dipendenti delle predette società, di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e di queste stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower SpA e Snamprogetti SpA si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare, che si è conclusa il 27 aprile 2009. Con il decreto di rinvio a giudizio di tutte le parti che non hanno fatto richiesta di patteggiamento. Nel corso dell'udienza del 2010, è stata confermata la costituzione di parte civile di Eni SpA,

EniPower SpA e Saipem SpA nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs.231/2001 e sono stati citati i responsabili civili delle ulteriori società coinvolte. Nel dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha dichiarato sette società responsabili degli illeciti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed ha escluso le dette costituzioni di parte civile.

Trading

La Procura della Repubblica di Roma, nel 2005, nell'ambito di un procedimento relativo a due ex dirigenti di Eni, che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di contratti con società operanti nel trading internazionale di prodotti petroliferi, ha notificato ad Eni due provvedimenti di sequestro di documentazione afferente i rapporti fra Eni e le due società; e, nel 2010, ad Eni, in qualità di persona offesa, il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dei suoi due ex dirigenti; l'udienza per il merito è stata fissata al 19 ottobre 2012.

Consorzio TSKJ: indagini delle Autorità Statunitensi, Italiane e di altri Paesi

La US Securities and Exchange Commission (SEC), il US Department of Justice (DoJ) e altre autorità, tra le quali la Procura della Repubblica di Milano, hanno svolto indagini su presunti pagamenti illeciti da parte del consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani.

Il procedimento negli Stati Uniti: a seguito di ripetuti contatti con le Autorità statunitensi, è stata definita una transazione per chiudere il procedimento. Nel luglio 2010, Snamprogetti Netherlands BV ha firmato un deferred prosecution agreement con il DOJ, sulla base del quale il Dipartimento ha depositato un atto che prelude all'avvio di un'azione penale nei confronti di Snamprogetti Netherlands BV per la violazione di alcune norme del FCPA. È stata concordata una sanzione pecuniaria penale di 240 milioni di dollari che trova copertura nel fondo rischi stanziato nel bilancio 2009. Eni e Saipem hanno garantito l'effettivo adempimento degli obblighi sottoscritti da Snamprogetti Netherlands BV nei confronti del DOJ. Se gli obblighi stabiliti nell'accordo transattivo saranno correttamente adempiuti, il Dipartimento di Giustizia, decorso un periodo di 2 anni (che può essere esteso a 3 anni), rinuncerà a proseguire l'azione penale nei confronti di Snamprogetti Netherlands BV.

Per quanto riguarda la transazione con la US SEC, anche questa definita nel luglio 2010, Snamprogetti Netherlands BV ed Eni (in qualità di controllante e società quotata al NYSE) hanno acconsentito, senza ammissione di responsabilità, al deposito

di un atto di citazione e alla pronuncia di una sentenza per asserita violazione di alcune norme del Security Exchange Act del 1934, e hanno pagato alla SEC 125 milioni di dollari in relazione al profitto percepito. Anche questo ammontare trova copertura nel fondo rischi stanziato ed è stato pagato da Eni in relazione agli obblighi contrattuali di indennizzo nei confronti di Saipem.

Il procedimento in Italia: la vicenda TSKJ ha determinato l'avvio, sin dal 2004, di indagini contro ignoti da parte della Procura della Repubblica di Milano, che si sono estese sino al 1994 e concernono anche il periodo successivo all'introduzione del Decreto Legislativo 231/2001.

Nel 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ha notificato a Eni e a Saipem SpA la fissazione di un'udienza in camera di consiglio in relazione a un procedimento instaurato ex D.Lgs. n. 231 del 2001 nei confronti delle due Società, in relazione a reati di corruzione internazionale aggravata ascritti ad ex dirigenti di Snamprogetti. All'esito dell'udienza, il GIP ha respinto la richiesta di misura cautelare interdittiva presentata dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Eni e Saipem. In seguito ad impugnazione proposta dalla citata Procura, la Corte di Cassazione ha deciso che la richiesta di misura cautelare fosse (in diritto) ammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, anche nelle ipotesi di reato di corruzione internazionale, rimettendone la decisione di merito al Tribunale del Riesame di Milano. Nel 2011, la Procura della Repubblica di Milano ha rinunciato all'impugnazione – sia nei confronti di Eni SpA, sia nei confronti di Saipem SpA – dell'ordinanza con la quale il GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare; il Tribunale del Riesame, preso atto della rinuncia, ha dichiarato inammissibile l'appello della Procura della Repubblica di Milano, concludendo così il procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare.

Nel 2010, è stato notificato, a Saipem SpA, l'avviso di conclusione delle indagini relative al procedimento pendente presso il Tribunale di Milano. Nell'atto, che non riguarda Eni, si rilevano le contestazioni mosse nei confronti di cinque ex dipendenti di Snamprogetti (oggi Saipem) e di Saipem SpA. Nello stesso anno, è stato notificato, a Saipem, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, con allegata richiesta di rinvio a giudizio. Nel 2011 il Giudice per l'Udienza Preliminare ha disposto il rinvio a giudizio dei cinque ex dipendenti di Snamprogetti e di Saipem SpA come persona giuridica in quanto incorporante Snamprogetti.

Nell'udienza del 2012, la Procura, pur rilevando l'avvenuto decorso del termine di prescrizione per quanto concerne le persone fisiche indagate, ha tuttavia sollevato eccezione di incostituzionalità della normativa italiana sulla prescrizione, ritenendola in contrasto con la convenzione OCSE in materia di lotta alla corruzione internazionale.

Nell’udienza del 5 aprile 2012, il Tribunale ha dichiarato non fondata l’eccezione di costituzionalità, in quanto irrilevante nel procedimento de quo; conseguentemente è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; nel contempo, è stata stralciata la posizione di Saipem, relativamente alla quale il processo continuerà nell’udienza del 12 giugno 2012.

Misurazione del gas

Nel maggio 2007 è stato notificato, ad Eni, a cinque top manager del Gruppo, ad altra società ed a dirigenti di queste, un provvedimento di sequestro di documenti nell’ambito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel quale sono ipotizzate violazioni di legge, a partire dal 2003, nell’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas e nel pagamento delle relative accise alla fatturazione. Nel novembre 2009, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel quale risultano sottoposti a indagine dodici dipendenti, o ex dipendenti di Eni e di altre società del Gruppo per violazioni nell’accertamento e/o nel pagamento dell’accisa sul gas naturale e violazioni, od omissioni della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale e/o delle dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane e/o all’AEEG, e per l’asserito ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza dell’Autorità. Nel febbraio 2011, è stato notificato avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Nell’ambito di tale procedimento, il Pubblico Ministero, a seguito della modifica della disciplina normativa, ha chiesto l’archiviazione per due dipendenti SRG per il reato di cui all’art. 472 c.p. (uso di strumenti di misurazione alterati nell’attività commerciale) relativamente alla stazione di misura di Mazara del Vallo.

Nella successiva udienza del 5 ottobre 2011, la Procura della Repubblica ha richiesto di non doversi procedere per tutti i capi d’imputazione a carico di uno dei dirigenti della Divisione G&P in relazione al reato di cui all’art. 2638, comma 1 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) con riferimento agli anni 2006, 2007, 2008; di non doversi procedere per tutti i capi d’imputazione a carico di un’ulteriore posizione relativa a GreenStream BV in relazione all’art. 40, comma 1 lett. b, del D.Lgs. n. 504/1995 (sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali) ed all’art. 2638, comma 1 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza); di non doversi procedere per un dipendente di Snam Rete Gas con riferimento all’art. 2638, comma 2 c.c. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) limitatamente alla violazione dell’omessa comunicazione dell’AEEG.

Il 4 novembre 2011 la causa è stata rinviata all'udienza del 24 gennaio 2012, ad esito della quale è stata pronunciata sentenza di "non luogo a procedere" nei confronti di tutti gli indagati e disposto il dissequestro degli strumenti di misura già sottoposti a sequestro.

Il 7 marzo 2012 è stato notificato il ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero di Milano relativo, esclusivamente, ad alcune posizioni.

Nell'udienza del 28 giugno 2012, il Gup di Milano ha pronunciato sentenza di proscioglimento per tutti gli imputati con la formula "il fatto non sussiste".

Agip KCO NV

Nel novembre 2007, il General Prosecutor del Kazakhstan ha comunicato, alla società Agip KCO NV, l'avvio di un'indagine per un'ipotesi di frode in merito all'assegnazione, avvenuta nel 2005, di un contratto di appalto con il consorzio Overseas International Constructors GmbH. Con comunicazione del 4 marzo 2011, l'ufficio della Finance Police kazaka ha comunicato di aver chiuso il caso.

Kazakhstan

Nel 2009, è pervenuta dalla Procura della Repubblica di Milano, con riferimento a "ipotesi di corruzione internazionale, appropriazione indebita e altri reati", una richiesta di consegna di rapporti di audit e di ogni altra documentazione concernente anomalie di gestione e/o criticità segnalate in relazione a all'impianto di Karachaganak ed al progetto Kashagan. Eni ha proceduto al deposito della documentazione. Nel novembre 2010, la Guardia di Finanza di Milano ha richiesto di sentire manager Eni in merito all'evoluzione intervenuta nella gestione dei contratti di appalto assegnati da Agip KCO ai consorzi NCC e OIC.

Successivamente, la Polizia Tributaria di Milano ha convocato due manager per essere sentirli in merito all'indagine avviata dalla Procura di Milano.

Algeria

Nel 2011, la Procura della Repubblica di Milano, riferendosi ad "ipotesi di reato di corruzione internazionale", ha richiesto documentazione relativa ad attività di società del Gruppo Saipem in Algeria. Tale richiesta è stata trasmessa per competenza a Saipem SpA. Eni, comunque, ha provveduto al deposito di documentazione relativa al progetto MLE non esplicitamente menzionato nella richiesta della Procura, ma sul quale risulta siano in corso indagini in Algeria. Saipem non ha ricevuto alcuna ulteriore richiesta in merito.